

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LV

BARI, 19 FEBBRAIO 2024

n. 15 *suppl.*



Statuto, leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 1

“Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate”..... 4

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 2

“Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106) e disposizioni varie in materia sanitaria”.... 7

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 3

“Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta”..... 11

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 1

“Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali”..... 15

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 1

“Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**Art. 1****Finalità**

1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e riconosce come prioritaria la promozione della salute dei cittadini, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria, complementare alle attività di screening ai fini dell’eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate.
2. In ottemperanza a quanto previsto dai programmi dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di salute globale e per la piena realizzazione del Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2023-2025 e del nuovo Calendario nazionale vaccinale approvati con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 agosto 2023, la Regione si impegna a mettere in campo su tutto il territorio regionale ogni azione utile a raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale contro il Papillomavirus in tutti i gruppi di popolazione che abbiano acquisito il diritto alla vaccinazione, nell’interesse prioritario della salute collettiva.

Art. 2**Oggetto**

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, garantisce e promuove l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV, sviluppando un programma di chiamata individuale, a tutti i soggetti che ne hanno acquisito il diritto.
2. La Regione sviluppa percorsi integrati e coordinati di prevenzione e presa in carico della malattia nel suo complesso, che vanno dalla prevenzione primaria (vaccinazione, promozione di comportamenti volti a ridurre il rischio di contrarre l’infezione da HPV nella popolazione sia femminile che maschile) alla prevenzione secondaria (screening e diagnosi precoce), fino alla riduzione delle perdite al follow up e al miglioramento della qualità della vita delle pazienti colpite dalla neoplasia. Tale intervento è garantito nel rispetto delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Art. 3**Informazione e comunicazione**

1. La Regione promuove interventi di informazione e sensibilizzazione, in modo particolare all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei punti di ritrovo per i giovani e giovanissimi, delle strutture sanitarie pubbliche e private, specialmente negli sportelli di informazione al pubblico e nei reparti di pediatria, con particolare riferimento ai consultori femminili. Tali interventi sono attuati con risorse interne oppure all'interno del Piano regionale di comunicazione della prevenzione (PRCP).

Art. 4**Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. A decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione regionale competente una relazione contenente:
 - a) i risultati emersi in termini di copertura vaccinale nell'anno solare precedente;
 - b) la segnalazione di eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge;
 - c) le informazioni in merito all'attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai soggetti interessati e al personale sanitario.

Art.5**Obiettivi di screening e conseguenze per il mancato raggiungimento**

1. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di salute assistenziale di estensione totale degli inviti alla popolazione target per lo screening del carcinoma della cervice uterina e di programmazione a data fissa per l'esecuzione dei test successivi al primo, comporta la decadenza per dettato di legge del direttore generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. L'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato dal direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dal termine dell'anno solare di riferimento. Il mancato accertamento nel termine fissato determina la competenza del direttore generale a provvedere senza indugio e ad avviare il procedimento di decadenza del direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Art.6**Clausola di neutralità finanziaria**

1. La presente proposta di legge non comporta variazione in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 2

“Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106) e disposizioni varie in materia sanitaria”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2014, n. 31

Art. 1

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 31/2014

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106), è inserito il seguente:
“1 bis. La nomina del direttore generale è effettuata attingendo a un apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 31/2014 è sostituito dal seguente:
“2. Possono partecipare all’avviso pubblico di cui al comma 1 bis coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) come modificato dal comma 4 quinquies dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, risultano inseriti nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, riportato in apposita sezione dell’elenco nazionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), pubblicato e aggiornato sul sito web del Ministero della salute.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 31/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “di cui al precedente comma 2” sono sostituite con le seguenti: “di cui al comma 1 bis”;
 - b) le parole: “entro centoventi giorni” sono sostituite con le seguenti: “entro novanta giorni”.

CAPO II

Disposizioni varie in materia sanitaria

Art. 2**Modifica all'articolo 5 della l.r. 21/2023**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2023, n. 21 (Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l'esame del sangue), come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 – 2025), le parole: "missione 13, programma 7, titolo 1," sono sostituite dalle seguenti: "missione 12, programma 2, titolo 1,".

Art. 3**Modifica all'articolo 17 della l.r. 34/2023**

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023– 2025) le parole: "20 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni annui".

Art. 4**Rimborso spese pazienti affetti da malattie rare**

1. Per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.1 al D.Lgs. 11/2024

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

RII, Del. Com. n. 190 del 20/01/2024

"Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Bilancio dell'istituto ospedaliero-ospedaliero regionale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.), in attuazione del decreto legislativo 20 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106) e disposizioni varie in materia sanitaria"

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE		PREVISIONI AGGIORNATE	
		ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)	ESERCIZIO 2024	ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)	ESERCIZIO 2024
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
		0,000		0,000	
MISSIONE	Disavanzo di amministrazione				
Programma	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
TITOLO	2 Interventi per la disabilità				
	1 Spese correnti				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	128.000,000	0,000	0,000
		provisione di cassa	128.000,000	0,000	0,000
Totale Programma	2 Interventi per la disabilità				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	128.000,000	0,000	0,000
		provisione di cassa	128.000,000	0,000	0,000
Programma	5 Interventi per le famiglie				
TITOLO	1 Spese correnti				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	0,000	0,000	0,000
		provisione di cassa	0,000	0,000	0,000
Totale Programma	5 Interventi per le famiglie				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	0,000	0,000	0,000
		provisione di cassa	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	128.000,000	0,000	0,000
		provisione di cassa	128.000,000	0,000	0,000
MISSIONE	Tutela della salute				
Programma	13 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del I.E.A.				
TITOLO	1 Spese correnti				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	0,000	0,000	0,000
		provisione di cassa	0,000	0,000	0,000
Totale Programma	13 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del I.E.A.				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	0,000	0,000	0,000
		provisione di cassa	0,000	0,000	0,000
Programma	7 Ulteriori spese in materia sanitaria				
TITOLO	1 Spese correnti				
		residui pregressi	0,000	0,000	0,000
		previsione di competenza	0,000	198.000,000	0,000
		provisione di cassa	0,000	198.000,000	0,000

Finanziato digitalmente da

NICOLA PALADINO
C.F. IT

(*) La compilazione della tabella può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 del cons. n. 190 del 28/01/2024
 "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Bilancio dell'11° anno operativo della Puglia e Basilicata (LZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 103) e dipendenti varie in materia sanitaria" -
 SPESE.

Allegato n.1 al D.L. n. 11/2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO DELLA C/2		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO DELLA C/3
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 3

“Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto

1. La Regione promuove la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata Fondazione della Disfida di Barletta.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla Fondazione possono partecipare, oltre alla Regione Puglia, le amministrazioni provinciali e comunali, gli altri enti locali, altri soggetti pubblici e privati. Sono soci fondatori-promotori gli enti che convengono per la stipula dell'atto costitutivo; sono soci partecipanti gli enti che partecipano alla Fondazione aderendo in un momento successivo a quello costitutivo.
4. La Fondazione collabora prioritariamente, oltre che con l'amministrazione regionale, con il Comune di Barletta, la Provincia e i Comuni della BAT, gli enti, le fondazioni e le organizzazioni culturali aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione dei propri scopi.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del territorio regionale pugliese, ferma restando la possibilità di addivenire ad accordi di collaborazione e di partenariato con altri enti e istituzioni operanti in altri territori regionali o a livello nazionale e internazionale, per promuovere iniziative ed eventi di rilievo sovraregionale.

Art. 2

Partecipazione della Regione Puglia alla Fondazione

1. La partecipazione della Regione Puglia, in qualità di socio fondatore-promotore alla Fondazione, è subordinata all'approvazione dello Statuto e alla stipulazione dell'atto costitutivo entro l'anno 2024.
2. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione Puglia inerenti alla qualità di socio fondatore.

Art. 3

Scopi della Fondazione della Disfida di Barletta

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa opera nel rispetto dei principi di

cui al d.lgs. 117/2017 e consegue i requisiti per il riconoscimento come ente del Terzo Settore.

2. La Fondazione ha la finalità di realizzare, sostenere, potenziare, sviluppare, promuovere e valorizzare:
 - a) la rievocazione della Disfida di Barletta, attraverso la promozione della cultura, delle tradizioni e delle cerimonie legate alla stessa;
 - b) la formazione del personale artistico e tecnico e l'educazione culturale della collettività;
 - c) la ricerca culturale scientifica del patrimonio librario e documentale inerente alla Disfida di Barletta;
 - d) il recupero, il restauro e il mantenimento dei beni di interesse culturale, storico-artistico e ambientale, ivi compresa la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari e delle storiche marionette;
 - e) l'esecuzione e la gestione di eventi e manifestazioni in Italia e all'estero a essa affidati o da essa promossi.
3. La Fondazione ai fini del riconoscimento della Disfida di Barletta quale patrimonio identitario della Puglia, ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), richiede l'iscrizione all'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.

Art. 4

Statuto della Fondazione

1. Lo Statuto individua la sede della Fondazione e disciplina le modalità per l'individuazione dei soci partecipanti e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che hanno comunicato alla Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla Fondazione.
2. Lo Statuto determina:
 - a) lo scopo della Fondazione in ossequio con quanto previsto dall'articolo 3;
 - b) la composizione e le competenze dei suoi organi;
 - c) i soggetti pubblici o privati che concorrono alla Fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la loro partecipazione;
 - d) la composizione del patrimonio di dotazione della Fondazione e del patrimonio di gestione;
 - e) i diritti spettanti ai soci fondatori-promotori e ai soci partecipanti;
 - f) le procedure di modifica dello Statuto, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione;
 - g) i criteri di devoluzione del patrimonio a enti che svolgono attività simili e a fini di pubblica utilità in sede di liquidazione.
3. Lo Statuto prevede, inoltre:
 - a) le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio di dotazione della Fondazione non può superare la misura del 50 per cento del patrimonio stesso;
 - b) le nomine del Presidente della Fondazione e del Presidente del Collegio dei revisori riservata alla Regione Puglia.

Art. 5

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei soci fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Collegio dei revisori.
2. Lo statuto disciplina, inoltre, la nomina e le competenze del direttore artistico.

Art. 6
Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.
2. Il fondo di dotazione è costituito
 - a) dagli apporti in denaro o in beni materiali e/o immateriali da chiunque conferiti con espresso vincolo di destinazione;
 - b) da ogni altro bene, mobile o immobile conferito con espresso vincolo di destinazione.
3. Il fondo di gestione è costituito
 - a) dagli apporti in denaro o in beni materiali da chiunque conferiti;
 - b) dai contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;
 - c) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione.
4. La Regione Puglia concorre alla costituzione del fondo o patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione Disfida di Barletta con una somma di euro 50 mila.
5. La Regione Puglia concorre al fondo di gestione per l'anno 2024 con un importo pari a euro 50 mila, e per l'anno 2025 con un importo di euro 100 mila, mentre per gli anni successivi con un importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100 mila per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 si provvede:
 - a) relativamente all'esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, per euro 50 mila sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 della missione 5, programma 2, titolo 1 e per euro 50 mila sulla missione 5, programma 2, titolo 3, previa riduzione di euro 50 mila dalla missione 5, programma 2, titolo 1;
 - b) relativamente agli esercizi 2025 e 2026, in termini di competenza, per euro 100 mila sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 della missione 5, programma 2, titolo 1.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 1

“Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 20 del 22/01/2024 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), contenente l’elenco delle società aventi sede legale e/o sede operativa in Puglia che costituiscono la comunità delle società benefit pugliesi. L’Albo è istituito e tenuto presso l’Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia - Sezione Competitività, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 4, della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18 (Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali).
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l’attribuzione e l’uso del marchio regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18, gli interventi in favore delle Società benefit di cui all’art. 4, comma 1 e gli hub territoriali di cui all’art. 6, comma 1.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) «Società benefit»: le società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile che, ai sensi dell’art. 1, comma 376, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»;
 - b) «Albo»: l’Albo regionale della Società benefit di Puglia di cui all’art. 2 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18;
 - c) «beneficio comune»: ai sensi dell’art. 1, comma 378, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,

- «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»;
- d) «altri portatori di interesse»: ai sensi dell'art. 1, comma 378, lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»;
- e) «Marchio»: il Marchio regionale delle Società benefit di Puglia di cui all'art. 3 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18.

Art. 3

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo avviene su istanza della società interessata previo accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento, senza oneri a carico dell'impresa.

Art. 4

Sezioni

1. L'Albo è articolato nelle seguenti tre Sezioni:
 - Sezione I): start up innovative (già iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita dall'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) benefit;
 - Sezione II): società benefit partecipate da enti pubblici;
 - Sezione III): altre società benefit.
2. In presenza di start up innovative partecipate da enti pubblici, la società interessata è iscritta nella Sezione II): società benefit partecipate da enti pubblici.
3. L'Albo è caricato su piattaforma digitale ed è formato e gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza.
4. La piattaforma che ospita l'Albo contiene altresì: una sezione a libero accesso dove sono raccolte le informazioni utili sulle società benefit iscritte all'Albo e lo sportello virtuale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 5

Requisiti

1. Per l'iscrizione all'Albo la società richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere una società benefit, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento;
 - b) aver adempiuto alle previsioni dell'art. 1, commi 382 e 383 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in ordine alla redazione e pubblicazione dell'ultima relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario;
 - c) essere iscritta nel Registro delle Imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura pugliese, ovvero disporre di una sede operativa in Puglia;
 - d) non essere sottoposta alle procedure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- f) essere in regola con la normativa antimafia;
- g) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ed essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- h) non essere stata oggetto nell'ultimo biennio di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche; detto requisito deve sussistere sia in capo alla società che al legale rappresentante;
- i) aver depositato presso il Registro delle Imprese almeno un bilancio consuntivo.

Art. 6

Procedimento per l'iscrizione all'Albo

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, il legale rappresentante della società benefit, o un soggetto munito di poteri di rappresentanza (di seguito operatore), o un soggetto delegato (professionista abilitato), compila apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, accedendo con SPID, CIE o CNS alla piattaforma digitale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia. Nell'istanza deve essere indicata la Sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione.
2. Ai fini dell'iscrizione, in fase di compilazione dell'istanza telematica, l'operatore è tenuto a rendere le autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio) inerenti il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Sul sito istituzionale della Regione Puglia viene resa disponibile la piattaforma digitale per l'iscrizione con le relative istruzioni per la compilazione e l'invio dell'istanza.

Art. 7

Istruttoria delle istanze

1. La Sezione Competitività esamina le istanze di ammissione all'Albo, accertando l'idoneità, completezza e regolarità della documentazione inviata ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Sezione iscrive la società nell'Albo, comunicando via PEC all'operatore la Sezione di iscrizione all'Albo e il numero di iscrizione.
3. In caso di esito negativo della istruttoria, la Sezione Competitività comunica alla società l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Albo richiesta.
4. L'incompleta o irregolare compilazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 6, comma 2, o la mancata allegazione, può essere sanata dall'operatore trasmettendo entro i successivi 60 giorni la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Competitività. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Sezione Competitività comunica alla società l'impossibilità dell'iscrizione all'Albo. Ove invece nei termini previsti venga trasmessa la documentazione integrativa, la Sezione procede all'iscrizione all'Albo, comunicando a mezzo PEC all'operatore la Sezione di iscrizione all'Albo e il numero di iscrizione.

5. La Sezione Competitività si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati e alla veridicità delle autocertificazioni.

Art. 8

Tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo è liberamente accessibile sul sito Internet ove è reso disponibile entro 90 giorni dall'emanazione del presente Regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione decorsi due anni dalla data di comunicazione di ammissione. Il procedimento di revisione è avviato e gestito dalla Sezione Competitività.
3. Trenta giorni prima dell'avvio della procedura di revisione biennale dell'iscrizione all'Albo, le società benefit che intendono confermare la propria iscrizione presentano, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:
 - la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5, lett. a), c) e d) del presente Regolamento, precedentemente dichiarati;
 - l'avvenuta allegazione al bilancio societario dell'ultima relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, di cui all'art. 5, lett. b) del presente Regolamento, nonché la sua pubblicazione sul sito internet della società.
4. Le società iscritte hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell'istanza di ammissione, nel termine di 20 giorni dall'intervenuta modifica.
5. La Sezione Competitività si riserva di effettuare periodicamente verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere dei requisiti di iscrizione e la veridicità delle dichiarazioni rese dalle società, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 9

Cancellazione dall'Albo

1. Fatte salve le conseguenze previste dal codice penale ove il fatto integri una fattispecie di reato, al ricorrere delle seguenti condizioni la Sezione Competitività dispone la cancellazione dall'Albo della società:
 - a) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza anche di uno solo dei requisiti di iscrizione;
 - b) false o omesse dichiarazioni all'atto della iscrizione o della revisione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, anche accertate in un momento successivo all'ammissione o all'aggiornamento dell'Albo;
 - c) utilizzo non corretto e/o ingannevole del marchio regionale delle Società Benefit di Puglia o comunque non conforme al regolamento d'uso del marchio di cui all'articolo 11;
 - d) aver ostacolato o non aver collaborato alle verifiche di cui agli articoli 7, comma 5 e 8, comma 5;
 - e) aver beneficiato indebitamente di uno degli interventi di cui all'articolo 12 mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
 - f) mancata comunicazione di eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell'istanza di ammissione, nei termini di cui all'articolo 8, comma 4;

- g) mancato rinnovo dell'iscrizione nel termine di cui all'articolo 8, comma 3;
 - h) richiesta di cancellazione avanzata dalla società iscritta.
2. Qualora ricorra una o più delle condizioni di cui al comma 1, lettere dalla a) alla g) del presente articolo, la Sezione Competitività ne dà comunicazione alla società interessata, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di documentate deduzioni in merito.
 3. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Sezione Competitività comunica alla società la cancellazione definitiva dall'Albo.
 4. Ove nei termini previsti al comma 2 vengano trasmesse documentate controdeduzioni in merito, la Sezione Competitività procede al loro esame e comunica l'esito dell'istruttoria.
 5. Salvi i casi di cancellazione ai sensi delle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, la società può presentare nuova istanza di ammissione decorso un anno dall'avvenuta cancellazione dall'Albo.

Art. 10

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Regione Puglia è titolare del trattamento dei dati personali, che si renda necessario per l'iscrizione all'Albo.
2. I dati personali forniti dagli interessati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza, previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato.
3. L'interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11

Utilizzo del marchio regionale delle Società Benefit di Puglia

1. Le società iscritte all'Albo possono utilizzare il marchio regionale delle Società Benefit di Puglia, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità al regolamento d'uso approvato col medesimo provvedimento.
2. Il marchio può essere utilizzato per attività di comunicazione e marketing da parte delle società iscritte all'Albo al fine di assicurare piena e immediata riconoscibilità delle realtà territoriali che perseguono uno o più finalità di beneficio comune di cui all'art. 1, comma 376, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 12

Interventi in favore delle Società iscritte all'Albo

1. Le società iscritte all'Albo accedono agli interventi in favore delle società benefit previsti dall'articolo 4 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18.
2. Gli interventi in favore delle società benefit iscritte all'Albo possono consistere nelle seguenti tipologie di azioni, che comunque assicurano il rispetto sia dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, concorrenza e rotazione, sia del diritto

dell'Unione europea e della disciplina in tema di aiuti di Stato:

- a) bandi di finanziamento pubblicati dalla Regione Puglia contenenti specifiche premialità in favore delle società iscritte all'Albo che possono consistere in uno dei seguenti sistemi: i) preferenza in graduatoria; ii) attribuzione di punteggio aggiuntivo; iii) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; iv) aumento dell'intensità di aiuto concessa;
- b) bandi di gara, avvisi o inviti che prevedono criteri premiali da applicare alla valutazione dell'offerta in relazione alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- c) interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi, in relazione al tema delle società benefit, promossi anche in collaborazione con le Università del territorio, i Centri di Ricerca, i Distretti e gli Enti bilaterali;
- d) interventi formativi e di comunicazione nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in relazione alle finalità civiche e solidaristiche delle società benefit, promossi in collaborazione con il Terzo Settore pugliese;
- e) promozione, anche mediante specifiche misure, di forme di partenariato tra il Terzo settore pugliese e le società benefit, orientate al perseguimento delle comuni finalità di utilità sociale;
- f) valorizzazione delle società benefit, anche tramite l'attribuzione di specifiche premialità, negli avvisi che prevedano incentivi all'occupazione;
- g) valorizzazione delle società benefit, anche tramite l'attribuzione di specifiche premialità, nei bandi e negli interventi che prevedano la messa a disposizione di edifici o di aree non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) riconoscimento del ruolo delle società benefit nell'ambito degli standard formativi regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, particolarmente in relazione alle esperienze di impresa simulata;
- i) partecipazione a tavoli di confronto con le società controllate dalla Regione Puglia e con le realtà del Terzo Settore in merito alle strategie di sostenibilità da adottare, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. La Sezione Competitività attiva un Tavolo di coordinamento dedicato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- j) possibilità di accesso all'apposita sezione della piattaforma di cui all'articolo 4 del presente Regolamento per pubblicare le buone prassi adottate dalla società in tema di strategia e politiche di sostenibilità.

Art. 13

Sportello virtuale

1. La Sezione Competitività istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, lo Sportello virtuale di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18, al fine di offrire informazioni e prima consulenza alle società che intendano assumere la qualificazione giuridica di società benefit o che intendano iscriversi all'Albo.
2. La Sezione Competitività gestisce lo Sportello di cui al comma 1 anche in collaborazione con altri enti e/o soggetti territorialmente competenti.
3. Lo Sportello virtuale è liberamente accessibile attraverso il portale internet istituzionale della Regione Puglia e comprende la piattaforma digitale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
4. Ai fini della promozione delle società benefit, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 4 possono essere comunicati e organizzati eventi, seminari, incontri, iniziative informative finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

Art. 14

Premio annuale

1. La Sezione Competitività istituisce, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Premio annuale per le migliori relazioni annuali concernenti il perseguimento del beneficio comune di cui all'art. 1, commi 382 e 383, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 delle società iscritte all'Albo.
2. Il Premio, bandito a mezzo di apposito Avviso pubblico, è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle Sezioni dell'Albo di cui all'articolo 4.
3. La Sezione Competitività assicura ampia visibilità ai risultati anche attraverso la pubblicazione sulla home page del portale istituzionale della Regione Puglia e sullo Sportello virtuale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 15

Hub territoriali

1. La Sezione Competitività istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli Hub territoriali, assicurandone un'adeguata diffusione su tutto il territorio regionale.
2. Gli Hub territoriali possono essere ospitati anche presso altri enti e/o soggetti territorialmente competenti. I costi relativi gravano su fondi messi a disposizione dal bilancio finanziario annuale della Regione Puglia.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascun Hub territoriale predispone, anche in collaborazione con l'ente presso cui è ospitato, il Piano delle attività dell'anno successivo con l'indicazione delle risorse necessarie alla relativa attuazione.
4. Il Piano è trasmesso alla Regione per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse, previa valutazione da parte della Sezione Competitività, al fine di assicurare la coerenza dei piani provinciali.
5. Il Piano annuale deve contenere le azioni finalizzate a:
 - diffondere la conoscenza dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
 - diffondere la conoscenza delle caratteristiche e dell'impatto economico delle società benefit;
 - diffondere la conoscenza dell'Albo delle Società benefit di Puglia e dei vantaggi derivanti dall'iscrizione;
 - promuovere la circolazione delle buone prassi delle società benefit iscritte all'Albo;
 - promuovere la creazione e l'espansione di competenze in tema di sviluppo sostenibile;
 - promuovere la collaborazione tra soggetti pubblici e privati in tema di sviluppo sostenibile;
 - garantire la pubblica diffusione delle relazioni annuali di impatto presentate dalle società iscritte all'Albo;
 - sostenere e collaborare con Università e Centri di Ricerca nelle attività di analisi delle relazioni di impatto e degli standard di valutazione esterni impiegati per la loro redazione.

Art. 16

Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 febbraio 2024

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)